ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE TERMALI DALLA RETE PRIVATA ACCREDITATA BIENNIO 2014-2015

stipulato in Pescara, in data.....

TRA

- la **Regione Abruzzo,** C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla Via L. Da Vinci, 6, in persona del **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese, nonché Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D'Alfonso;
- **le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
  1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila - C.F. e P.IVA_____ con sede in L'Aquila, alla Via Saragat – Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. _____;
  2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti - C.F. e P.IVA_____ con sede in Chieti, alla Via Martiri Lancianesi n. 17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. _____;
  3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara - C.F. e P.IVA_____ con sede in Pescara, alla Via Renato Paolini, n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. _____;
  4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo - C.F. e P.IVA_____ con sede in Teramo, alla Via Circonvallazione Ragusa, n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. _____ ;

E

- L'Ente Gestore _____, P.I. _____, con sede in _____, alla Via _____, in persona del sig. _____ legale rappresentante pro – tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto dell'Ente con sede operativa ..... (di seguito indicata come Struttura)

PREMESSO CHE

la Struttura è provvisoriamente accreditata all'esercizio di prestazioni termali e consegue il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

PRESO ATTO

del Decreto Commissariale n. ...../2014 del ..... avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata provvisoriamente accreditata biennio 2014 - 2015 - approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa annuali per singolo stabilimento termale.*";

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1
Documentazione

1. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta, nel termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n...../2014 del ..... unitamente all'allegato schema contrattuale (All.2), distinte dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183, sostitutive dei seguenti certificati:
   a) Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese ove previsto, ovvero alla C.C.I.A.A., riportante i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs. 159/2011, nonché l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
   b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
   c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
   d) Certificato rilasciato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
   e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68).
2. Ciascuna A.S.L., nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n...../2014 del ..... e dell'allegato schema contrattuale, trasmette all'Amministrazione Regionale, per le strutture di propria competenza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito secondo le modalità previste dall'art. 44 bis del D.P.R. 445/2000;

3. L'Amministrazione Regionale, nelle more della realizzazione della Banca dati Unica della Documentazione Antimafia - provvederà a richiedere l'informativa antimafia di cui al D.lg. 159/2011 alle Prefetture competenti, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al punto 2a;

4. Stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel citato Decreto Commissariale n...../2014 del ..... di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura interessata, si potrà procedere, anche in assenza dell'informativa antimafia, alla sottoscrizione del presente contratto, che sarà sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

5. Le suddette informazioni saranno recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

6. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, dovranno trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 2
Oggetto

1. Per gli anni 2014 e 2015 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie termali di cui all'art. 3 del presente contratto.

2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
   - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
   - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.

3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo ed in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3
Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per gli anni 2014 e 2015, le sole prestazioni sanitarie termali autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati, ed accetta come corrispettivo massimo complessivo annuale, relativo a ciascuno degli anni 2014 e 2015 il tetto di spesa di euro € .....

2. Nel caso in cui la produzione ecceda il tetto massimo annuale di cui al punto 1, che è pertanto assolutamente inderogabile, sarà applicata una regressione tariffaria modulata in base all'entità del superamento del tetto stesso.

Art. 4
Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
   - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
   - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997, della L.R. n. 32 /2007 e da appositi accordi, così come previsto all'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000;
   - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
   - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
   - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
   - della normativa antinfortunistica.

2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a

conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.

3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5
Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni, le parti convengono che il tetto massimo complessivo annuale di cui all'art. 3 è assegnato relativamente alla produzione riferita ai mesi di effettiva attività.

Art 6
Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.

3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta su ricettario SSN nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo.

4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7
Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
   - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
   - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
   - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

- a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali secondo quanto verrà specificato dall'Amministrazione regionale;
- ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico.

2. La struttura si obbliga a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli art. 10 e 12 e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm , l'invio mediante strumenti telematici alla A.S..L di competenza territoriale delle informazioni di seguito dettagliate:
   a) Comunicazione di presa in carico del paziente, completa di impegnativa della richiesta entro le 24 ore.
   b) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati a carico del S.S.N, distinto per tipologia.

Art. 8
Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
   a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
   b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9
Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

2. La Struttura garantisce l'impiego di personale che sia in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 1 della L. 662/96.

3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare le generalità del professionista, la durata della collaborazione con l'indicazione della data di inizio e di conclusione del rapporto.

5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10
Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File E) relativo alle prestazioni di assistenza termale, come disciplinato dalla normativa regionale.

2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.

3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
   - il valore dell'importo fatturato;
   - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.

4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (gestionali NSIS e Sistema Tessera Sanitaria file art. 50) e regionali in materia.

5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.18.

6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.

7. La A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni termali erogate.

Art. 11
Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.

2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata.

3. La A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13.

4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.

5. E' facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.

6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 punto 1.

7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
   - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
   - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
     a) le generalità degli intervenuti;
     b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
     c) le operazioni compiute;
     d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

   Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
   - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare controdeduzioni;
   - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 18.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore economico delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.

10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12
Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.

2. La fattura è trasmessa alla A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo ed extraregionali, distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.

4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.

5. L'A.S.L. acquisisce e verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13
Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura della ASL di competenza.

2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario la A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.

4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.

5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 18.

6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.

7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.

9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.

10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 14
Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe approvate dall'accordo nazionale 2013-2015 tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Commissione Salute e la Federterme, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni Rep atti n. 172/CSR del 5 dicembre 2013;

2. Le parti convengono che le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono trattenute dalla Struttura a titolo di anticipazione rispetto al budget annuale assegnato e non rappresentano pertanto una remunerazione aggiuntiva delle prestazioni;

3. In caso di incremento delle tariffe a seguito dell'eventuale approvazione del nuovo accordo nazionale e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, nei limiti complessivi del tetto di spesa stanziato dal predetto accordo per la Regione Abruzzo e di conseguenza per ciascuna struttura proporzionalmente, nel rispetto della ripartizione tra i singoli stabilimenti termali di cui all'allegato 1 al Decreto Commissariale n...../2014 del _____ .

Art. 15
Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.

2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione da parte della ASL di pertinenza, da esprimersi nel termine di 20 giorni, e che la cessione del credito

potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 16
Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.

2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 18.

Art. 17
Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015.

2. Le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste nel contratto.

Art. 18
Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
   - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
   - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 13;
   - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
   - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
   - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
   - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
   - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 13;
   - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
   - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
   - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
   - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal

D.Lgs. 159/2011;
- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.

2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.

3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o la ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19
Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20
Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 21
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti in quanto compatibili, alle norme finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività delle P.A. e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 22
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo
Il Commissario ad Acta e
Presidente della Giunta Regionale _____

Per la Struttura _____

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila _____
2. Lanciano, Vasto, Chieti _____
3. Pescara _____
4. Teramo _____

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 13,14,15,16, 17 – comma 2, 18,20.

Per la Struttura _____